



Regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019)

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del2021)

Art. - 1 Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Scopo del presente regolamento è dare attuazione alla previsione dell'art. 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, anche se affidati dal medesimo in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano i seguenti tributi, comunque denominati: Tassa sui Rifiuti (TARI), Tassa sui Rifiuti giornaliera (TARIG), Tributi sugli Immobili (ICI, IMU e TASI), Imposta di Soggiorno (IDS), Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), canone occupazione suolo pubblico (TOSAP) oltre a quelli di futura istituzione.

Art.2 - Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità tributaria allorché un soggetto esercente attività commerciale o produttiva abbia compiuto violazioni gravi in merito al pagamento/riversamento dei tributi locali sopra individuati. Costituiscono violazioni gravi quelle che precludono la verifica della regolarità del pagamento dei tributi (omesse/infedeli denunce) e/o quelle che comportano complessivamente un debito tributario superiore ad euro 500 (cinquecento/00).
2. Tale disposizione non si applica quando il soggetto esercente attività commerciale o produttiva ha già ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare/riversare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni.

Art. 3 – Sospensione dell'atto di rinnovo, trasformazione e rilascio per irregolarità tributaria

1. Il rinnovo e la permanenza in esercizio di attività commerciali o produttive è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti interessati alla trasformazione aziendale.
2. Il rilascio di autorizzazioni amministrative ex novo (segnalazioni certificate di inizio attività), anche se derivanti da scissione anche parziale di società/azienda già operanti, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti interessati al rilascio.
3. Nei predetti casi ciascuna società o titolare di azienda sono obbligati in solido al pagamento e riversamento dei tributi comunali dovuti anteriormente alle predette trasformazioni o comunicazioni.

Art. 4 - Trasformazione aziendale

1. Si intende per trasformazione aziendale per le attività commerciali o produttive, ogni procedimento amministrativo di rinnovo o risultante dalla trasformazione per scissione, ovvero fusione, incorporazione, ovvero cessione o locazione di ramo di azienda, subentro di concessione comunale (posteggi commercio su aree pubbliche), e/o di altre forme di subentro qualificato.

3. Ai fini della conoscibilità delle situazioni di irregolarità tributaria di cui al presente regolamento nei casi di rinnovo e trasformazione per scissione, ovvero fusione, incorporazione, ovvero cessione o locazione di ramo di azienda, subentro o locazione di concessione comunale (posteggi commercio su aree pubbliche), e/o di altre forme di subentro qualificato, l'Ufficio SUAP dovrà verificare, entro trenta giorni dalla presentazione della comunicazione o richiesta, la regolarità contributiva nei confronti del Comune di Alba Adriatica.

Art. 5 - Il rilascio di autorizzazioni amministrative ex novo (segnalazioni certificate di inizio attività)

1. Si intende per autorizzazioni amministrative ex novo (segnalazioni certificate di inizio attività) per le attività commerciali o produttive, ogni procedimento amministrativo di inizio attività anche se derivanti da scissione, anche parziale, di società/azienda già attive, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti interessati al rilascio.

3. Ai fini della conoscibilità delle situazioni di irregolarità tributaria di cui al presente regolamento nei casi di autorizzazioni amministrative ex novo (segnalazioni certificate di inizio attività), l'Ufficio SUAP dovrà verificare, entro trenta giorni dalla presentazione della comunicazione o richiesta, la regolarità contributiva nei confronti del Comune di Alba Adriatica.

Art. 6 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. In caso di esito positivo della verifica da parte del Comune di Alba Adriatica sulla irregolarità tributaria, di cui al precedente art. 2, l'ufficio competente (SUAP) notifica all'interessato inadempiente la "comunicazione di avvio del procedimento di **sospensione dell'atto di rinnovo, trasformazione, subentro e rilascio per irregolarità tributaria**" assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, previo riscontro formale sulla permanenza dell'irregolarità, l'ufficio competente (SUAP) dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e di revoca della permanenza in esercizio o, per le segnalazioni certificate di inizio attività, il diniego della stessa, ai sensi dell'articolo 15 ter del decreto 34/2019 convertito con la legge n.58 del 2019 contenente misure preventive per il contrasto all'evasione dei tributi locali

2. I soggetti morosi che provvederanno, entro i suddetti termini, a regolarizzare la propria posizione dovranno presentare all'ufficio SUAP apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, finalizzata al riscontro del corretto adempimento dell'obbligazione e al fine di permettere la revoca del provvedimento di sospensione.

Art. 7 - Rateizzazioni

1. I soggetti morosi potranno regolarizzare la propria posizione debitoria anche presentando istanza di rateizzazione all'ufficio Tributi ((ICI, IMU e TASI) o presso i concessionari comunali per la riscossione dei tributi (Abaco per TOSAP, IS e ICP e Poliservice S.p.a. per TARI E TARIG).

Il provvedimento di dilazione o rateazione è comunicato all'interessato mediante notificazione con raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione PEC.

2. Solo a seguito del pagamento, entro i termini concordati, della prima rata e relativa presentazione all'ufficio SUAP di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il provvedimento di sospensione non verrà emesso o sarà revocato.

3. Ai fini della rateizzazione, la prima rata dovrà essere di importo non inferiore ad un sesto (1/6) del debito tributario complessivo per il quale l'istanza di rateizzazione viene richiesta.

4. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

5. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

6. Il mancato pagamento di una rata, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è esclusivamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7. In caso di riscontro di inadempimento dell'obbligazione, ai sensi del comma 1, o di mancato versamento di una rata, ai sensi del comma 6, il soggetto obbligato ritorna nella posizione di irregolarità tributaria, con conseguente riavvio dei termini del procedimento iniziale.

8. Restano a carico del contribuente gli oneri di riscossione stabiliti dalle norme in materia.

Art. 5 Modalità di verifica

1. Con cadenza annuale, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, l'ufficio SUAP provvederà ad inviare all'ufficio Tributi, un elenco aggiornato dei soggetti esercenti attività commerciali o produttive che risultano aver attivato procedimento di trasformazione, al fine di riscontro della regolarizzazione di eventuali inadempienze e verificare la puntuale applicazione del presente Regolamento.

Art. 6 Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento, gli uffici competenti e i concessionari dovranno concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie, dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 7 Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai vigenti regolamenti approvati dall'Ente.

Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

